

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 giugno 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)

2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO**PARTE I****ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1072.
Comune di Cantalupo in Sabina (Rieti). Piano regolatore generale. Restituzione Pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1073.
Comune di Torri in Sabina (Rieti). Piano regolatore generale. Restituzione Pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1115.
Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1998, n. 332: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe» Pag. 7
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1133.
Art. 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68, individuazione delle modalità di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 68/99 Pag. 9

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1267.
Sperimentazione di modelli di intervento innovativi del servizio sociale professionale nelle aziende sanitarie della Regione Lazio Pag. 10
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1277.
IPAB Centro geriatrico «Giovanni XXIII» di Viterbo. Modifica statuto Pag. 12
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000, n. 1347.
D.M. 8 ottobre 1997. Nomina di un membro in rappresentanza della Regione e di un membro in rappresentanza degli enti locali nel comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Pag. 15
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 1467.
IPAB Opera Pia «Milani-Rossi» di Segni. Riconferma commissario straordinario Pag. 16
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 1468.
Permesso di ricerca per acqua minerale denominata «Claudia 2» in territorio del comune di Anguillara Sabazia, provincia di Roma Pag. 17

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

11 APR. 2000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 11 APR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI DONATO - HERMANIN -
META

DELIBERAZIONE N° 1277

OGGETTO: EPAB Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di Viterbo.
 Modifica statuto.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99, concernente l'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO l'art. 22 della legge 22 maggio 1971, n. 346;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente il riordino, la programmazione, la gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali della Regione Lazio;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 riguardante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di Viterbo approvato con D.P.R. del 01.10.1969 e successivamente integrato e modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2501 del 6 maggio 1997;
- VISTA la nota prot. n. 106 del 22.02.2000 con la quale il Presidente dell'IPAB Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di Viterbo ha trasmesso per l'approvazione della Giunta Regionale la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 07.02.2000, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTA la nota del 06.04.2000 n. 269, con la quale il legale rappresentante dell'IPAB di che trattasi trasmette copia dello Statuto, in forma autentica, nel testo emendato dalle imprecisioni dovute ad errori materiali;
- ESAMINATA la deliberazione n. 9/2000 sopracitata avente per oggetto "Statuto Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di Viterbo - Approvazione"



RILEVATO così come evidenziato nella relazione del Presidente contenuta nelle premesse della deliberazione n. 9/2000, che le modifiche ed integrazioni apportate al vigente statuto sono necessarie sia per adeguarlo alle nuove normative di carattere amministrativo sia alle nuove realtà ed esigenze nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria confluenti nelle R.S.A.;

CONSIDERATO che l'Ente ha trasmesso al Comune di Viterbo in data 01.03.2000, prot. n. 3031, ai sensi dell'art. 62 della legge n. 6972/1890, copia della suddetta deliberazione n. 9/2000, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere;

RILEVATO che il Comune di Viterbo non ha espresso alcun parere entro i trenta giorni previsti e che, pertanto, ai sensi della normativa citata lo stesso deve considerarsi assenziente;

RITENUTO pertanto, opportuno di accogliere la richiesta di modifica e di integrazione dello Statuto vigente dell'IPAB Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di Viterbo;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali

DELIBERA

- di approvare per le motivazioni di cui in premessa il nuovo statuto dell'IPAB Centro Geriatrico "Giovanni XXIII" di Viterbo nella stesura di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente atto.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127/1997 e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

1 2 MAG. 2000





CENTRO GERIATRICO "GIOVANNI XXIII."

Strada Teverina, 13/a - VITERBO

ALLEG. alla DELIB. N. ¹²⁷⁴
 DEL 11 APR. 2000
ew

ALLEGATO "A"



STATUTO
 ART. 1
 Origine

E' costituito in Viterbo l'Istituto per l'assistenza ed il riposo degli anziani che assume la denominazione di " Centro Geriatrico Giovanni XXIII" .

Esso risulta dalla fusione del Ricovero di Mendicita' " G. Garibaldi" eretto in Ente Morale con R.D. 31.12.1899 e l'Ospizio dei Vecchi di " S.Carlo" eretto in Ente Morale con R.D. 30.06.1878 .

A questi Enti, gia' raggruppati in Amministrazione Unica, per affinita' di scopi, con R.D. 30.06.1938, si sostituisce il nuovo per una piu' proficua e razionale attivita', nei compiti e nelle affinita' istituzionali .


Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dall'apporto dei beni mobili ed immobili dei due Enti precedenti, da eredita', lasciti, donazioni, elargizioni ed oblazioni eventuali di benefattori; assegni, sussidi e contributi di privati o Enti Pubblici; rette di ricovero e diritti di assistenza agli anziani .

ART. 2
 Natura giuridica

Il Centro Geriatrico " Giovanni XXIII " e' una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della legge 17.07.1890, n. 6972

ew

ART. 3
 Scopi



L'Istituto ha per scopi :

a) di provvedere, compatibilmente con tutte le proprie rendite, all'accoglimento gratuito o parzialmente gratuito (se in presenza di eventuali indennita', pensioni o vitalizi) di anziani di ambo i sessi con precedenza a quelli aventi residenza almeno biennale nel Comune di Viterbo, che siano inabili a lavoro proficuo in conformita' degli artt. 277 e 278 del R.D. 6 maggio 1940, n. 365 e/o che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti ed in grado di provvedere ad essi ;

b) di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di persone autosufficienti di ambo i sessi, siano essi a carico di Amministrazioni Pubbliche, di familiari o solventi in proprio o che presentino necessita' di particolari attenzioni ed assistenza nel rispetto delle norme legislative vigenti;

IL SEGRETARIO *ew*



IL PRESIDENTE *ew*



c) di provvedere, dietro pagamento dei relativi costi di esercizio all'attivazione di nuovi servizi in favore di persone non autosufficienti di ambo i sessi sia attraverso la creazione di nuove strutture (residenze sanitarie assistite di cui alla L.R. 41 dell' 1 settembre 1993) e centro diurno, casa-albergo, sia attraverso l'erogazione di prestazioni domiciliari a carattere sociale - assistenziale.

I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto delle norme vigenti, quali la possibilità di gestire servizi assistenziali e/o ricreativi, a pagamento, per altri Enti nonché l'attivazione e la gestione di Corsi di formazione professionale.

L'Istituto, infine, riconoscendo la necessità che i propri interessi siano coordinati con quelli degli Enti pubblici territoriali competenti in materia socio - assistenziale, svolge la propria attività sulla base dei programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti. L'Ente nel perseguire le proprie finalità sociali opera conformemente ai principi di buona amministrazione, economicità, efficienza ed efficacia propri degli Enti Pubblici.

ART. 4

Norme di accoglimento

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento nell'Istituto sono fissate dall'apposito regolamento interno.

Non possono, comunque, essere accolte persone affette da malattie contagiose o mentali.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti.

Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministro del culto cui appartiene.

ART. 5

Rapporti con gli ospiti

Secondo le norme stabilite nel Regolamento, gli ospiti possono essere occupati in lavori adatti al loro stato fisico ed intellettuale e partecipare ad eventuali proventi dei lavori da essi eseguiti. Altresì è regolamentata la partecipazione alla gestione sociale dell'Istituto.



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



ART. 6
Dimissioni

Gli ospiti possono essere dimessi per cattiva condotta, nei casi e nei modi previsti nel Regolamento .

ART. 7
Volontariato

E' consentita nell'Istituto la presenza di operatori volontari secondo le norme fissate nel Regolamento e tenuto conto delle leggi specifiche in materia.
L'Ente promuove forme di collaborazione con le ONLUS di settore e complessivamente con il 3^ settore.

ART. 8
Nuove iniziative

E' riconosciuta all'Istituto facolta' di assumere iniziative assistenziali, anche per non anziani, che non contrastino ma anzi diano pratica applicazione alle vigenti disposizioni di legge in materia .

ART. 9
Mezzi e funzionamento

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e utilizza, altresì, le rendite del proprio patrimonio costituite da beni mobili ed immobili risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari. Il patrimonio come sopra individuato deve essere riportato e aggiornato nell'apposito inventario tenuto ai sensi della vigente legislazione .

ART. 10
Organi

Sono Organi dell'Istituto :

- A) di governo e di indirizzo
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente
- B) di gestione
 - Segretario - Direttore
- C) di mera verifica contabile
 - Il Revisore dei Conti .



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



ART. 11
Consiglio di Amministrazione

L'Ente è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 (Cinque) membri di cui 3 (tre) compreso il Presidente, sono Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto o dimissionario rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente mediante l'adozione dei programmi e delle direttive generali e ne controlla l'attuazione.

In particolare il Consiglio ha competenza, a titolo esemplificativo e non limitativo, nei seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i Regolamenti;
- b) i bilanci, le relative variazioni di bilancio ed i conti consuntivi, il piano esecutivo di gestione;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni con gli enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) approva piani e programmi dell'Ente
- f) determina, annualmente, le tariffe per i servizi espletati dall'Ente
- g) delibera in ordine a variazioni patrimoniali compresa la contrazione di mutui e l'assunzione di spese pluriennali.
- h) ogni altra materia non assegnata al Presidente o al Segretario - Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che devono caratterizzare i servizi.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito regolamento.

La designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di competenza del Comune di Viterbo deve avvenire entro il termine massimo di 45 giorni dalla scadenza del Consiglio in carica. In caso di non ottemperanza del Comune di Viterbo, nei termini suddetti, provvederà al riguardo la Giunta Regionale.

ART. 12

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Adunanze del Consiglio



Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre ogni qualvolta venga richiesto, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei Componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Autorità Tutoria. Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare ai componenti il Consiglio nei modi e nei termini fissati dalla legge.

ART. 13 Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno la metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza dei voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che avendo interesse giusta art. 15 della legge 17.07.1890, n. 6972 non possono prendere parte alla deliberazione.

ART. 14 Processo verbale

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario - Direttore e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 15 Espletamento delle funzioni amministrative.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione compete una indennità mensile, determinata anno per anno dal medesimo organo secondo la disponibilità economica dell'ente.

ART. 16 Decadenza

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiede all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.



ART. 17

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene sciolto nei casi e con le modalita' previste dalla legge.

ART. 18

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dalla Giunta regionale del Lazio.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli Enti e le altre Autorita'.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione; Promuove e dirige l'attivita' del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni e l'osservanza delle direttive impartite al Segretario - Direttore.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzative dell'utenza e del volontariato e con ogni altro soggetto operante nel terzo settore.

Formula proposte nelle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione.

Assume in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da ratificarsi nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

Firma gli atti di sua competenza che interessino l'Ente.

Nomina gli eventuali responsabili dei servizi in conformita' con i Regolamenti di Organizzazione e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 19

Il Segretario - Direttore

Il Segretario - Direttore e' il responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto e come tale adotta tutti i provvedimenti (determine) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili,

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito del Piano Esecutivo di gestione risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo e di legittimità su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

L'attribuzione delle competenze del Segretario - Direttore sono definite nel regolamento in conformità alle disposizioni di legge.

Il Segretario - Direttore sottopone, per la mera presa d'atto, al Consiglio di Amministrazione le determinazioni assunte prima adunanza successiva alla adozione delle stesse.



ART. 20

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste per legge.

Le funzioni dallo stesso esercitate nonché le relative indennità sono definite in apposito regolamento interno.

Il revisore dei conti dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per una sola volta.

ART. 21

Personale dipendente

Le modalità di assunzione, la dotazione organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento di organizzazione nel rispetto della vigente legislazione in materia di impiego e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lo stesso regolamento disciplina inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente stesso, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

L'azione degli Organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che sono retti dal principio di cooperazione e di informalità.

ART. 22

Norme generali di amministrazione

Sugli atti del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

della legge 127/97 si applica il controllo preventivo di legittimità previsto per gli Enti Locali con esclusione di ogni valutazione di merito.
Parimenti è riconosciuta all'Ente nel perseguimento degli

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Segretario - Direttore e di quella del Responsabile del procedimento.

ART. 24
Albo dell'Istituto

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell'Istituto apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto" per la pubblicazione degli atti, e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. All'Albo Pretorio del Comune di Viterbo sono invece pubblicati i soli atti espressamente previsti per legge. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. Il Segretario - Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo e secondo comma, avvalendosi del personale amministrativo e con attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 25
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





CENTRO GERIATRICO «GIOVANNI XXIII»

STRADA TEVERINA, 13/A - TEL. 39261 - 01100 VITERBO

Proposta alla Nota

Prot. N. 106

Viterbo, 22.02.2000

OGGETTO: Nuovo statuto del Centro Geriatrico.

*9/5/2000
D. ...*


*20.3.2000
P. ...*

003547 09. MARCO

ALLA REGIONE LAZIO
Assessorato Rapporti e Relazioni
Istituzionali
Ufficio IPAB
Via del Caravaggio, 105
00100 R O M A

Per la approvazione da parte della Giunta Regionale
si inviano n. 4 copie della deliberazione n.09 del 07 febbraio
2000 adottata dal Consiglio di amministrazione di questo Ente in
merito alla formulazione di un nuovo Statuto, vistata dal
Co.Re.Co. di Viterbo nella seduta del 22.02.2000 con decisione n.
181 prot. 79 .

IL PRESIDENTE
(Mariano Di Pietro)



*Progetto Aggregazione Socrae. e IPAB + alleg.
e Direttore Dipartimento*

Copia Conforme
IL FUNZIONARIO

CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 9

del 07 febbraio 2000

PAG.N. 1

Oggetto: STATUTO DEL CENTRO GERIATRICO "GIOVANNI XXIII".
APPROVAZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 1247
DEL 11 APR. 2000

presso il solito invito si e' riunita oggi 07 Febbraio 2000 alle ore 15,00
la propria residenza sita in Via Teverina, 13/A - Viterbo, la Deputazione
Amministrativa del Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo, con l'intervento
dei deputati:

Non Intervenuti

1'	Sig. Mariano Di Pietro	Presidente	1'
2'	Sig. Angelo Cappelli	Consigliere	2'
3'	Sig. Egidio Calvano	"	3'
4'	Sig. Davide Marini	"	4'
5'	Sig. Mario Merlani	"	5'

Assiste all'adunanza il Segretario Sig. Vittorio Fanelli

Presidente illustra quanto segue :

MESSO che questo Centro Geriatrico, allo scopo di migliorare l'assistenza
a favore degli ospiti in conformita' alle innovazioni della medicina nel
settore assistenziale ha gia' presentato istanza alla ASL competente
autorizzata alla autorizzazione relativa alla gestione delle RR.SS.AA. e di
conformita' alla apposita normativa regionale.

conformita' pertanto alle nuove strategie assistenziali che verranno
adottate nella pratica gestione delle suddette RR.SS.AA. si ritiene necessario
effettuare le opportune modifiche allo strumento base che regola l'attivita'
istituzionale di questo Centro quale, appunto, deve considerarsi lo Statuto
dell'Ente.

La fine del 1998 la Regione Lazio ha approvato il primo piano socio-
assistenziale regionale 1998-2000 con il quale sulla base della legge
regionale 38/95 anche le IPAB assumono una diversa collocazione istituzionale.
L'art. 15 della predetta legge prevede che " fino alla data d'entrata
in vigore della riforma dell'assistenza, le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza informano la propria attivita' ai principi ed
obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli
interventi previsti dalla programmazione regionale e locale anche mediante
utilizzo del proprio patrimonio immobiliare ". Ebbene con il piano in
attuazione la Regione Lazio sperimenta forme nuove di gestione dei servizi
sociali, innovando anche dal punto di vista istituzionale, prevedendo la
creazione di Agenzie spa nelle quali le IPAB potranno partecipare al capitale
sociale e assumere ruoli tutt'altro che marginali.

La detta pianificazione la Regione Lazio prevede modelli di risposta

